

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Indice

ART. 1 Istituzione della tassa.....	3
ART. 2 Servizio di nettezza urbana.....	3
ART. 3 Contenuto del Regolamento	3
ART. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	3
ART. 5 Attivazione del servizio	3
ART. 6 Locali ed aree tassabili.....	3
ART. 7 Determinazione della superficie tassabile	4
ART. 8 Locali ed aree non soggette alla tassa.....	5
ART. 9 Esenzioni.....	5
ART. 10 Riduzioni e agevolazioni	5
ART. 11 Classificazione dei locali ed aree.....	6
ART. 12 Tassa giornaliera.....	7
ART. 13 Commisurazione della tassa	7
ART. 14 Denunce	8
ART. 15 Decorrenza della tassa	8
ART. 16 Mezzi di controllo.....	9
ART. 17 Sanzioni.....	9
ART. 18 Accertamento, riscossione e contenzioso	9
ART. 19 Entrata in vigore.....	9

ART. 1 Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2 Servizio di nettezza urbana

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell' art. 8 del D.P.R 19.09.1982, n. 915, in conformità all' art. 59 del D.Lgs 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc..).

ART. 3 Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
- Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
- Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili del pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
- L'amministrazione del condominio deve presentare all' ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l' elenco degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio.

ART. 5 Attivazione del servizio

1. Per l'attivazione della tassa hanno rilevanza le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Nella zona in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa.
4. Nelle zone in cui il servizio non è svolto, sebbene istituito ed attivato, la tassa è dovuta in misura al 40% della tariffa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi di impedimento non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo,

qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimosse, autorimesse) escluse le stalle eed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra,
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di Ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque a attività di lavoratori autonomi non individuali ed elencati separatamente;
- le superfici di balconi e terrazzi,
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, cese di pena, osterie, bar, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chischi stabili o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza,
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc..) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 e 4 comma dell'art.2 del D.P.R. 915/82) delle caserme, stazioni, ecc..;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, bancarie di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione rifiuti solidi interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati.

ART. 7 Determinazione della superficie tassabile

- La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili e delle aree scoperte, ivi comprese le parti comuni del condominio, che possono produrre rifiuti.
- Per i vani delle unità immobiliari la superficie si calcola al netto dei muri.
- Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, ad eccezione di quelle indicate nel comma successivo, a qualsiasi uso adibite.
- Sono computate nella misura del 25% le aree scoperte pertinenziali, ed accessorie, dei locali e delle aree assoggettabili a tassa, quali parcheggi non a pagamento, giardini, balconi, cortili che non siano utilizzati come deposito di merci e ricovero continuativo di autoveicoli ecc..

- Nella determinazione della superficie tassabile può essere tenuto conto di quella risultante del rogito di acquisto o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione, se trattasi di area pubblica.
 - Le parti comuni del condominio (androni d'accesso, scale, sottotetti, aree verdi, corselli box, ecc..) nel caso non risultino indicate nella denuncia iniziale o di variazione con specifica tassazione, vengono tassate aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti percentuali:
 - fino a 10 condomini 10%
 - dal 11 a 20 condomini 6%
 - oltre 2%
 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani dall'art.39 della legge 22.2.94 n.146, rifiuti tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - La richiesta di detassazione parziale o totale delle superfici di cui al precedente comma possono essere presentate in ogni tempo al funzionario responsabile della tassa, che si pronuncia circa l'accoglimento delle stesse entro 90 giorni dalla presentazione e previa attestazione dell'ufficio tecnico circa la sussistenza dei requisiti di cui sopra e l'entità delle superfici interessate.
- La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere corredata dalle seguenti documentazioni:
- a- planimetrie dell'attività produttiva con specificate le aree da detassarsi;
 - b- elencazione dettagliata dei rifiuti speciali prodotti;
 - c- dimostrazione che i rifiuti di cui al punto b) vengono smaltiti direttamente.

ART. 8 Locali ed aree non soggette alla tassa

- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:
 - a- per loro natura
 - b- per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
 - c- perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
- Le suddette circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.
- Sulla sussistenza dei requisiti a) e b) di cui al primo comma si pronuncia l'ufficio tecnico comunale, su richiesta del funzionario responsabile della tassa.
- La tassa è interamente dovuta per tutti i locali e le aree tenuti a disposizione, quand'anche restino temporaneamente chiusi e non frequentati.
- L'allacciamento ai pubblici servizi costituisce presunzione di occupazione (D.L. 557/93).

ART. 9 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - i locali e le aree scoperte adibiti a uffici e servizi comunali;
 - i locali e le aree scoperte adibiti a qualsiasi culto;
 - i locali e le aree scoperte adibiti ad impianti sportivi di uso pubblico degli istituti scolastici.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 10 Riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa unitaria è ridotta del 25% in caso di:

a- abitazione con unico abitante, relativamente alla parte di superficie eccedente 50 metri quadrati;

b- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento da parte del Comune;

c- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di tariffa, di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui il comma 1 punti a) b) c); in difetto si procede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. La tariffa unitaria è altresì ridotta del 30% in caso di:

a) attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi di carattere tecnologico comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo agevolativo dello smaltimento o del recupero, a condizione che i relativi impianti siano in esercizio;

b) attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire all'ente gestore del servizio rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo alle entrate di cui all'art.61, comma 3, del DLgs n. 507/93.

Il possesso dei requisiti di cui al presente comma punti a) e b) deve essere attestato dall'ufficio tecnico comunale.

I contribuenti in possesso dei requisiti, devono presentare richiesta di riduzione entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni, corredata dalla idonea documentazione.

Il funzionario responsabile del tributo, previa valutazione dell'ufficio tecnico comunale circa la congruità delle spese o delle entrate dichiarate, dispone la riduzione a partire dell'anno in corso e comunque per un ammontare non superiore alle spese sostenute o alle entrate prodotte.

4- Agli istituti scolastici statali e non statali si applica la riduzione del 50% della tariffa unitaria.

ART. 11 Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68 comma 2, del DLgs 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

1. Archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
3. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre private.
4. Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine, parcheggi privati.

CATEGORIE B

1. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, esposizioni di mobili, autoservizi, autorimesse.
2. Campeggi, parchi gioco e parchi divertimento.

CATEGORIE C

1. Abitazioni private.
2. Attività ricettivo alberghiere
3. Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIE D

1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2. Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIE E

1. Attività di produzione artigianale o industriale.
2. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3. Attività artigianali di servizio.

CATEGORIE F

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè fast-food, self service e simili:mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
3. Posteggi di vendita del mercato settimanale.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 12 Tassa giornaliera

1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento giornaliera.

2- La tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte, maggiorata del 50%.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

4. Il funzionario responsabile della TOSAP, provvede agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, applicando le norme di legge del presente regolamento.

ART. 13 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del DLgs 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 14 Denunce

1- I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del DLgs 507/93, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' stato obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere.

a- l'indicazione del codice fiscale;

b- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c- per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali o delle aree;

f- la provenienza;

g- la data in cui viene pronunciata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

5- L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 15 Decorrenza della tassa

1- La tassa ai sensi dell'art.64 del DLgs 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3- La cessazione nel corso dell'anno dalla conduzione o occupazione dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazioni dimostri di non

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5- Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione delle denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pene di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

6- Le variazioni nel corso dell'anno, che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborso o riduzione né d'altra parte danno luogo ad aumenti fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito.

ART. 16 Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del DLgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del decreto legislativo stesso.

ART. 17 Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art.76 del DLgs 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da £. 150.000, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/81.

ART. 18 Accertamento, riscossione e contenzioso

1- L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.72 del DLgs 507/93.

2- Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal DLgs 31.12.1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28.01.1988, n.43 ed all'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638 e successive modificazioni.

ART. 19 Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art.59, comma 2, secondo periodo, 72 commi 3,4,5,6, del DLgs 507/93, che hanno decorrenza dal 01.01.1995, e degli artt.63, commi 2,3,4, e 64 comma 2, secondo periodo e 66 che hanno decorrenza dal 01.01.1996.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA N.33 DEL 26.9.1995. ESECUTIVA IL

IL SINDACO

CAPOFERRI RENATO

IL SEGRETARIO

PARADISO DOTT. FILIPPO